



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “*Raffaele Poïdomani*”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

I.C. R. POIDOMANI - Modica
Prot. 0008356 del 09/09/2023
III (Uscita)

Circolare n. 13

A TUTTO IL PERSONALE
ALL'ALBO
AMMISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: Modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – Indicazioni su utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social

Mi corre l'obbligo di informarvi che il [DPR n. 81 del 13/06/2023](#) ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: “*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”.

Le modifiche più importanti riguardano l'introduzione di misure concernenti l'uso delle tecnologie informatiche e l'utilizzo di mezzi di informazione e social da parte dei dipendenti pubblici.

In particolare, è bene tenere presente alcuni aspetti importanti introdotti dagli articoli 11-bis e 11-ter, riassumibili nei seguenti principi di massima, come qui di seguito riassunti:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• porre particolare attenzione nell'uso di dispositivi elettronici personali ovvero adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati; |
| <ul style="list-style-type: none">• utilizzare gli account istituzionali per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili, non compromettendo la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione; |
| <ul style="list-style-type: none">• evitare l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività e comunicazioni di servizio, eccetto i casi di forza maggiore in cui non sia possibile accedere all'account istituzionale; |
| <ul style="list-style-type: none">• possibilità di utilizzare gli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per assolvere alle incombenze personali senza allontanarsi dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza arrecare pregiudizio ai compiti istituzionali; |
| <ul style="list-style-type: none">• non inviare messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione; |
| <ul style="list-style-type: none">• utilizzare i propri account di social media con cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza; |
| <ul style="list-style-type: none">• astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale; |
| <ul style="list-style-type: none">• garantire la riservatezza, evitando che le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio siano svolte attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una |



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “*Raffaele Poïdomani*”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

esigenza di carattere istituzionale;

- non divulgare o diffondere per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui si abbia la disponibilità.

Allo scopo di regolamentare, in maniera efficace, la nuova disciplina introdotta nel Codice di cui sopra si procederà quanto prima possibile ad elaborare una "social media policy" che verrà automaticamente assorbita nel Regolamento interno di istituto, previa delibera del Consiglio di istituto e che individuerà i relativi profili di responsabilità connessi.

Per completezza di informazione, si riportano di seguito i testi degli artt. 11- bis e 11-ter, introdotti dopo l'art. 11.

“Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità”.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “*Raffaele Poïdomani*”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Nell'ottica di una proficua collaborazione, si invita tutto il personale docente e ATA ad attenersi scrupolosamente alle nuove misure introdotte nel “Codice” e a prendere visione dell'intero codice DPR n.62 del 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come aggiornato dal DPR n.81 del 2023.

Modica, 09/09/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Veronica Veneziano
Firmato digitalmente